



DELIBERA N. 345

9 settembre 2025.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 presentata da *...omissis...* – Affidamento del servizio di gestione di tutte le infrazioni al codice della strada e delle sanzioni amministrative di competenza del Comando di Polizia locale e attività di riscossione coattiva, in concessione, delle sanzioni derivanti dalle violazioni al codice della strada e sanzioni amministrative non pagate nei termini previsti dalla vigente normativa – CIG (...) – Importo a base di gara: Euro 557.000,00 – S.A.: CUC dei Comuni (...).

UPREC - PREC 258-2025-S

Riferimenti normativi

Artt. 10, 100, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 36/2023.

Parole chiave

Requisiti di partecipazione, capacità tecnica, certificazioni di qualità.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 9 settembre 2025



DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 107291 del 25 luglio 2025, con la quale la *...omissis...* ha contestato la *lex specialis* di gara in quanto in contrasto con l'art. 100 del Codice e con il principio del *favor participationis*, nella parte in cui richiede, come requisito di partecipazione, il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001, 27001, 37001 e 14001;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. 11513 del 1° agosto 2025;

VISTA la documentazione in atti e la memoria trasmessa dal Responsabile Unico di Progetto del Comune di Rocca Imperiale (acquisita al prot. Anac n. 112057 del 6 agosto 2025), nella quale, oltre a prendere posizione sulle censure sollevate dall'istante, viene riportato che, con Determina n. 781 r.g. del 1° agosto 2025, è stata sospesa in autotutela la procedura di gara, nelle more della definizione del procedimento di precontenzioso;

CONSIDERATO che la presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione globale delle attività inerenti le sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Rocca Imperiale, comprese le ingiunzioni di pagamento e l'attività di riscossione coattiva, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti per l'offerta tecnica e 20 per l'offerta economica, con soglia di sbarramento di 45 punti). Il disciplinare di gara richiede come requisito di capacità economico-finanziaria il possesso del fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura pari al doppio dell'importo a base d'asta (art. 7.2) e come requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 7.3) che:

"a) Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, il servizio di gestione delle violazioni al Codice della Strada in almeno tre enti territoriali; di questi, in almeno un Ente, deve aver gestito un numero complessivo di verbali almeno pari a 30.000.



b) Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, il servizio di riscossione coattiva, in almeno tre enti territoriali. (...)

ALTRI REQUISITI:

c) Possesso della certificazione di qualità secondo le norme internazionali UNI EN ISO 9001:2015 per servizi attinenti all'oggetto di gara;

d) Possesso della certificazione di qualità secondo le norme internazionali UNI EN ISO27001:2013 per servizi attinenti all'oggetto di gara;

e) Possesso della certificazione di qualità secondo le norme internazionali UNI EN ISO 37001:2016 per servizi attinenti all'oggetto di gara;

f) Possesso della certificazione di qualità secondo le norme internazionali UNI EN ISO 14001 per servizi attinenti all'oggetto di gara";

CONSIDERATO che la questione sollevata dall'istante, relativa alla legittimità della richiesta di certificazioni di qualità ai fini della partecipazione ad una gara per l'affidamento di un appalto di servizi, è stata recentemente affrontata dall'Autorità alla luce dell'art. 10, comma 3 e dell'art. 100, commi 11 e 12, del D.lgs. n. 36/2023. Nella Delibera di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025 è stato precisato che: *"la disciplina del d.lgs 36/2023 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di riconoscere alla stazione appaltante la facoltà di prevedere requisiti di partecipazione diversi da quelli indicati dall'art. 100 (fatte salve le eccezioni ivi richiamate) con l'effetto che "deve pertanto escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità" (cfr. atto del Presidente dell'11 ottobre 2023 - Fasc. 4314/2023 – URCP 63/2023)"* (in termini cfr. anche Delibera Anac 414/2024 e Delibera n. 395/2024, ove si precisa che: *"Appare quindi evidente l'intento del legislatore di prescrivere un limite netto alla discrezionalità dell'Amministrazione di imporre ai candidati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti; "In tal senso, la disciplina legislativa dei requisiti di qualificazione appare inderogabile, perché il comma 12 dell'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 (completando quanto stabilito dall'art 10, comma 2, dello stesso testo legislativo) stabilisce che le stazioni appaltanti "richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti" nel medesimo art. 100"";*



RITENUTO di ribadire anche tale sede che il quadro normativo definito nell'art. 10, comma 2 e nell'art. 100, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 36/2023 – nelle more del completamento di un sistema di qualificazione omogeneo in materia di servizi e forniture - consente alle stazioni appaltanti di richiedere solo i requisiti speciali di partecipazione indicati nell'art. 100 o in altre leggi speciali, pur modulandone discrezionalmente il contenuto in ragione delle caratteristiche dell'affidamento. Pertanto, quale requisito di capacità tecnica è possibile fare riferimento alla pregressa esecuzione *“negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara”* di *“contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”*. L'introduzione di requisiti ulteriori, oltre a porsi in contrasto con le citate norme, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l'aumento delle condizioni di partecipazione riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione; specularmente, la riduzione delle condizioni di partecipazione amplia la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende semplificata la partecipazione (in tal senso cfr. Delibera n. 284 del 23 luglio 2025, che, in un caso analogo al presente, ha ritenuto illegittima la clausola del disciplinare di gara che prevedeva l'obbligo di dimostrare il possesso delle certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione, a pena di esclusione);

RITENUTE non condivisibili le argomentazioni utilizzate dalla SA a sostegno della clausola in contestazione, sia con riferimento alla pertinenza delle certificazioni richieste rispetto all'oggetto dell'appalto, sia con riferimento alla proporzionalità della richiesta in rapporto all'importo e alla complessità della prestazione;

RITENUTO che il nuovo Codice, sebbene valorizzi l'autonomia decisionale e la discrezionalità delle stazioni appaltanti, nell'ambito del principio di fiducia, condiziona espressamente le valutazioni e le scelte effettuate al rispetto del principio del risultato (art. 2, comma 2), in ragione del quale occorre sempre tenere presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica o ad acquisire beni e servizi in modo tempestivo e con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo. Pertanto, il principio consolidato sancito dalla giurisprudenza in vigore del precedente codice e richiamato nelle memorie della SA – secondo il quale la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara, purché tale scelta non sia



eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi, oltre che alla legalità formale, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 2004; 2 marzo 2020, n. 1484; Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440) – va mantenuto, ma applicato alle condizioni sancite dal nuovo Codice, ed in particolare, nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1, del principio di accesso al mercato di cui all'art. 3, e del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione di cui all'art. 10 (che rappresenta un corollario dei menzionati principi). In tale prospettiva, il nuovo Codice impone la previsione di requisiti di capacità tecnica e professionale tassativi, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto (artt. 10, comma 3, e 100, commi 11 e 12), i quali non possono contemplare criteri ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dal codice stesso o dalla normativa vigente, traducendosi in barriere di accesso alla gara ingiustificate e sproporzionate rispetto all'interesse pubblico da perseguire con l'affidamento;

RITENUTO che, nel caso in esame, la richiesta di ben quattro certificazioni di qualità come requisito di capacità tecnica è in contrasto con i richiamati artt. 10, comma 3, e 100, commi 11 e 12, del Codice, nonché con il principio di accesso al mercato, anche considerando che tali richieste si aggiungono ad ulteriori due requisiti di capacità tecnica (cioè di avere eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, il servizio di gestione delle violazioni al Codice della Strada e di riscossione coattiva, in almeno tre enti territoriali). Si tratta, peraltro, a differenza di quanto esposto nella memoria del Comune, di certificazioni di qualità di natura trasversale (cioè non riferite in senso precipuo alla tipologia e natura dei servizi oggetto di gara), in quanto riguardano la qualità e l'efficacia dei processi (ISO 9001:2015), la sicurezza delle informazioni (ISO 27001:2013), la prevenzione di rischi corruttivi (ISO 37001:2016) e la riduzione dell'impatto aziendale delle attività aziendali (ISO 14001), che ben possono essere valorizzate dalla Stazione appaltante ai fini premiali, come ulteriori criteri di valutazione dell'offerta tecnica (nel contesto degli 80 punti per essa previsti).

Il Consiglio



Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l'operato della Stazione appaltante non sia conforme alla normativa riferimento, in quanto la richiesta del possesso delle certificazioni ISO di cui all'art. 7.3 del disciplinare contrasta con l'art. 100, commi 11 e 12, del D.lgs. n. 36/2023 e con principi di cui agli artt. 1, 3 e 10 del D.lgs. n. 36/2023.

Invita la stazione appaltante ad annullare in autotutela *in parte qua* il bando e il disciplinare di gara, e a procedere ad una nuova pubblicazione degli stessi, con previsione di nuovi termini per la presentazione delle offerte, nel rispetto dei principi e della normativa richiamata in motivazione.

Ai sensi dell'art. 220, comma 1, del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'Autorità, che può proporre il ricorso di cui al comma 3 del medesimo articolo.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 settembre 2025

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente